



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2026, proposto da Associazione Tutela Diritti Animali Ets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Scafa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 4 del 13\02\2026 emessa dal Sindaco del Comune di Scafa, nella sola parte in cui all'art. 2 vieta l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 il dott. Giovanni

Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- l'Associazione "*Tutela diritti Animali ETS*" ha impugnato l'ordinanza sindacale epigrafata del Comune di Scafa, limitatamente all'art. 2 con cui è stato vietato l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;

- la ricorrente lamenta l'illegittimità della predetta previsione per eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, stanti, oltre alle misure già previste a livello nazionale, le altre misure prescritte dall'ordinanza gravata per la tutela degli interessi pubblici perseguiti, ovvero il decoro e l'igiene pubblica nel caso di mancata raccolta delle deiezioni degli animali (artt. 1 e 3) e la sicurezza dei cittadini per eventuali contatti tra persone e cani (art. 4);

- il Comune di Scafa, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

- all'udienza camerale del giorno 26 maggio 2026, in sede di decisione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, preso atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Ritenuta, in via preliminare, sussistente la legittimazione al ricorso della ricorrente, poiché gli artt. 2 e 3 dello Statuto prevedono che scopo e finalità dell'Associazione è la tutela degli animali e del randagismo e che tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, con la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali che possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione del patrimonio ambientale e faunistico, sia a causa di privati sia per cause di Pubbliche Amministrazioni.

Ritenuto, nel merito, che il ricorso sia manifestamente fondato e debba essere accolto;

considerato che ai sensi dell'articolo 74 c.p.a. "*Nel caso in cui ravvisi la manifesta*

fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;

ritenuto che su fattispecie analoghe a quella per cui è causa si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza con principi a cui il Collegio intende dare continuità (cfr. da ultimo TAR Sardegna sentenza n. 800/2026 secondo cui “è illegittima l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che vieta “di condurre i cani all’interno delle aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale”. Le esigenze poste a fondamento dell’ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l’amministrazione comunale adoperarsi - in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche - al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti. L’ordinanza in relazione ai dichiarati scopi perseguiti appare essere posta in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l’imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio” (da ultimo T.a.r. Napoli, sez. I, 18 luglio 2025, n. 5415; T.a.r. Salerno, sez. III, 17 marzo 2025, n. 526);

- anche questa Sezione d’altronde ha avuto modo di affermare che “l’amministrazione resistente, nell’introdurre l’impugnato divieto alla circolazione dei cani, ha operato in frontale contrasto con il principio di proporzionalità a

mente del quale l'Ente Pubblico deve optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi "inutili sacrifici" (atteso che la scelta di vietare l'ingresso agli animali - e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori - nei parchi e nelle aree pubbliche risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata)" e che "l'esigenza di salvaguardare l'igiene pubblica e fronteggiare le situazioni più volte segnalate, consistenti nell'abbandono delle deiezioni canine in luoghi ad alta frequentazione anche da parte di bambini, richiede l'approntamento di altre misure, prime fra tutte, l'intensificazione dei controlli e l'approntamento e l'applicazione di efficaci e dissuasive misure sanzionatorie) (T.a.r. Sardegna, sez. I, 10 settembre 2024, n. 613, ed ivi ulteriori richiami giurisprudenziali)";

ritenuto che l'ordinanza sindacale, nella parte in cui è impugnata, sconta i vizi dedotti, in quanto la misura del divieto assoluto di accesso dei cani alle aree gioco frequentate dai bambini è misura che viola il principio di proporzionalità, anche alla luce degli altri obblighi previsti dalla stessa ordinanza, tanto con riferimento alla tutela dell'igiene pubblica (raccolta immediata delle deiezioni e divieto di creare sporcizia con esse) quanto con riferimento all'incolumità anche dei bambini (obbligo di guinzaglio e museruola);

ritenuto pertanto che non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, cui pertanto si rinvia per tutte le questioni poste nel presente giudizio;

ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto e, per l'effetto, debba essere annullata l'ordinanza epigrafata limitatamente all'art. 2 nella parte in cui vieta l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;

ritenuto, da ultimo, di poter compensare integralmente le spese del giudizio in ragione della peculiarità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'art. 2 dell'ordinanza sindacale n. 4 del 13/02/2026 emessa dal Sindaco del Comune di Scafa, nella sola parte in cui all'art. 2 vieta l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO